

Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del comitato per la valutazione dei docenti

Titolo I: Disposizioni iniziali

Art. 1 – Composizione e funzioni

1. Il comitato, che dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
4. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U. Scuola.
5. Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D. Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto

Art. 2 – Competenza alla convocazione e nomina segretario.

1. La convocazione del comitato è disposta dal dirigente scolastico che lo presiede. Ogni riunione il dirigente scolastico nomina un segretario per ogni singola seduta. Deve essere depositato alla segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.
2. E' fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

Art. 3 - Convocazione

1. La convocazione del comitato è disposta a mezzo di avviso e/o comunicato interno da pubblicarsi all'albo on line dell'Istituto e via mail almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data e l'ora di inizio e di fine.

Art. 4 - Convocazione su richiesta dei componenti

1. Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art.5 - Deposito degli atti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai componenti, entro i termini prescritti per la consegna dell'avviso di convocazione, al fine di consentire ai componenti di averne adeguata informazione.

Art. 6 - Adunanza del comitato (quorum strutturale)

1. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, senza computare a tal fine il dirigente scolastico ex art.37 del D. Lgs. n.297/1994.

Art. 7 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Il numero necessario per adottare le delibere è pari alla metà più uno dei componenti effettivamente presenti alla seduta ad eccezione per i provvedimenti espressamente previsti dalla normativa vigente, per i quali si richieda un "quorum" qualificato.
2. I voti di astensione o se questo è segreto le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti, ma non formano il quorum deliberativo.
3. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto su persone viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.8 - Votazioni segrete

1. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il dirigente scolastico, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti. Avvengono a scrutinio segreto: le nomine, le designazioni, gli incarichi da affidarsi a soggetti che implicano una scelta tra persone
2. In caso di nomine o designazioni risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, si andrà a ballottaggio.
4. I componenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Dirigente Scolastico, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale.

Art. 9 - Proclamazione del risultato delle votazioni

1. Terminata la votazione il dirigente scolastico, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al comitato il risultato con la formula "Il comitato approva" o "Il comitato non approva".

Art. 10 - Conclusione delle adunanze

1. Il dirigente scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri argomenti, il dirigente scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il dirigente scolastico chiederà la disponibilità dei membri a proseguire e, se raggiunta l'unanimità, la seduta potrà proseguire; in caso contrario procederà alla riconvocazione del comitato in altra seduta.

Titolo II: Criteri per la valutazione dei docenti

Art. 11 – Elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti e modalità operative

1. Il comitato individua i marcatori qualitativi valutabili e misurabili per ognuna delle tre aree di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, gli eventuali punteggi, o range, per ogni indicatore (o gruppi di indicatori), il peso ed il valore delle tre aree.

Art. 12 – Criteri di assegnazione della premialità

1. Il comitato, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, delibera il punteggio assegnato a ciascun indicatore e il punteggio minimo che ogni docente deve raggiungere per accedere alla premialità.

Art. 13 – Modalità di pubblicità dei criteri

1. Il dirigente scolastico dovrà pubblicare, tempestivamente, dopo la seduta di conclusione dell'elaborazione dei criteri di cui all'art. 11, i medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, segnalando il link alla comunità scolastica con apposito comunicato interno.

Art. 14 – Modalità di distribuzione del bonus – Esclusione e decadenza

1. E' diritto di ciascun docente, a qualunque titolo in effettivo servizio nell'istituto con esclusione dei casi di cui al successivo comma 3, accedere alla distribuzione del bonus relativamente al singolo anno scolastico. Il diritto si formalizza mediante la presentazione di una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, su modulo appositamente predisposto dalla scuola da indirizzare al dirigente in cui ogni docente elencherà tutte le attività svolte, eventualmente corredate dalla relativa documentazione.
2. Il modulo di cui al comma 1 dovrà essere compilato e consegnato all'ufficio di segreteria da ogni docente entro il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento . La data di scadenza entro la quale presentare il modulo da parte del personale docente è stabilita dal dirigente tramite comunicazione interna .

3. Dall'erogazione del bonus sono esclusi o decadono i docenti a cui, nell'ultimo triennio, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari e i docenti che, nell'anno scolastico di riferimento nel quale deve essere erogato il bonus, non abbiano effettuato almeno centoventi giorni di attività didattiche. Il 75% dei giorni di attività
4. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni effettivamente impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si specifica che sono escluse festività, giorni liberi e tutti i giorni di assenza per ferie, malattia, fruizione di permessi ex lege 104 o motivi personali e di famiglia, periodi di congedo per maternità e paternità, periodi di congedo parentale.
5. L'esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari e delle assenze, tenuto conto della natura dei dati, viene determinata dal solo dirigente in sede di valutazione degli elementi che determineranno l'attribuzione del bonus. Nessun riferimento a queste due cause potrà essere reso pubblico.
6. La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio nell'istituto.
7. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno, da pubblicare anche sul sito della scuola e con congruo anticipo, la scadenza di cui al precedente comma 2. Nell'avviso è riportato il link per il download del modulo con i criteri.
8. E' facoltà della Dirigente Scolastica procedere all'assegnazione del bonus anche in caso di mancanza di autodichiarazione presentata tramite il modulo dedicato.

Art. 15 – Modalità di determinazione del punteggio del singolo docente – Tabella riassuntiva

1. Il punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente viene determinato sulla base di una tabella inserita nel modulo personale per l'attribuzione dei punteggi da compilare e depositare entro la data comunicata dalla Dirigente Scolastica tramite comunicazione interna (all. 2).
2. Nei campi che compongono il modulo di cui al comma 1 (all. 2) occorre specificare, nell'apposito spazio, le attività svolte che danno luogo all'attribuzione del relativo punteggio. Il docente deve produrre e allegare al modulo personale per l'attribuzione dei punteggi una richiesta aggiuntiva ex DPR 445/2000 di accesso al bonus (all. 1) nonché il modulo di autocertificazione (all. 3) dove si riportano i riferimenti essenziali (date, luoghi, circostanze, verbale o delibera, protocollo) che profilano giuridicamente i requisiti/titoli che si intendono far valere.
3. Il punteggio sintetico individuale totale è determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi analitici parziali effettivamente riconosciuti al docente, calcolato dal dirigente riportato nella sezione conclusiva del modello stesso, ad uso esclusivamente interno agli uffici.
4. I punteggi analitici parziali sono riconosciuti e attribuiti per i soli descrittori

certificati o autocertificati; i campi compilati in modo incompleto o non corrispondente al vero non danno luogo all'attribuzione di punteggio.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale), il dirigente scolastico, dopo aver pubblicato tempestivamente ex art. 8 D. Lvo cit., sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, l'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, dovrà pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi ai docenti in forma aggregata in Amministrazione trasparente; il dirigente ne dà notizia mediante comunicato interno riportando il link di reperimento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti come da Verbale della seduta del 06.06.2019.

Il dirigente scolastico
Angela Casolari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Leg.vo n39/1993